



FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE - ASP
già "Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia"
Azienda Pubblica di servizi alla persona – Ente Pubblico non economico

Regolamento della sosta a pagamento dei veicoli all'interno delle aree a cielo aperto site nel complesso immobiliare in Napoli al Viale della Liberazione, n.1 denominato "Parco San Laise"

Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 48 del 23.09.2024

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di sosta delle aree nei parcheggi non custoditi presenti **all'interno delle aree a cielo aperto site nel complesso immobiliare ex base Nato – in Napoli al Viale della Liberazione, n.1 denominato anche "Parco San Laise"** gestiti dalla Fondazione Campania Welfare – Azienda Pubblica di servizi alla persona, (di seguito Fondazione o Ente) sia direttamente che mediante l'eventuale affidamento a terzi, (di seguito Gestore).

In particolare, il presente Regolamento definisce la regolamentazione delle aree di sosta, le modalità di pagamento, le categorie esentate dal pagamento, le attività vietate e il rinvio alla procedura sanzionatoria.

ART. 1 – Regolamentazione della sosta

I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente Regolamento sono tutte le aree scoperte -c.d. a cielo aperto – presenti nel complesso immobiliare della ex base nato in Napoli al Viale della Liberazione, n. 1 – denominato anche "Parco San Laise" contrassegnate da apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Le aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento sono delimitate da strisce di colore blu.

Le aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento riservate ai soli titolari dei permessi speciali sono delimitate da strisce gialle.

Le aree di sosta riservate ai soggetti portatori di disabilità, nonché ad altre categorie particolari di utenze, sono delimitate da strisce gialle.

I parcheggi gratuiti con regolamentazione a disco orario della durata di trenta minuti sono delimitati da strisce bianche.

È facoltà della Fondazione variare i metodi di esazione, le aree di sosta ed il numero degli stalli.

In ogni area destinata a parcheggio è in facoltà dell'Ente riservare temporaneamente, per eventi eccezionali, manifestazioni, ordine pubblico e altro tutti o parte degli stalli presenti.

Art. 2 – Modalità di pagamento

La sosta nei parcheggi deve essere subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:

a) Con *ticket* stampato dai dispositivi automatici (parcometri) eventualmente installati presso le aree di sosta;

b) a seguito di rilascio e pagamento di abbonamento mensile o annuale;

c) utilizzando il sistema di pagamento telematico (app di pagamento soste tipo EasyPark, Telepass Pay ecc.);

d) Con ogni altro mezzo consentito dalla tecnologia e preventivamente autorizzato dal Responsabile del servizio competente.

La sosta nelle aree a pagamento non è oggetto di obbligo di custodia del veicolo da parte dell'Ente e/o del Gestore del Servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia e dell'art. 7 lett. f) del Codice della Strada e ss. mm. ii..

La sosta sarà soggetta al pagamento della tariffa nelle misure di:

a) € 0,50 per la sosta di un'ora o frazione di ora, dalle ore 8,00 alle ore 20.00;

b) € 3,00 per intera giornata, dalle ore 8,00 alle ore 20.00;

c) € 1.00 per la sosta di un'ora o frazione di ora dalle ore 20.01 alle ore 7.50 del giorno successivo;

d) in caso di parcheggio durante gli eventi e manifestazioni pubbliche si prevede una tariffa unica e forfettaria di € 5,00 per l'intera durata dell'evento stesso.

Gli abbonamenti mensili e annuali non danno diritto ad alcuna riserva del posto e consentono la sosta nelle aree disciplinabili a pagamento secondo le modalità e gli orari stabiliti per il loro rilascio.

L'accesso e la sosta nelle aree regolamentate di parcheggio sono consentiti a tutta l'utenza tramite ingresso che dovrà essere monitorato dal Gestore o dall'Ente attraverso un sistema elettronico con doppia sbarra e telecamere di rilevamento elettronico delle targhe in ingresso/uscita, oppure attraverso lettura di badge personale od anche attraverso il sistema del parcometro, ritiro ticket all'ingresso e pagamento alle casse automatiche.

Art. 3 – Utilizzo dei proventi

Gli introiti derivanti dall'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei parcheggi a pagamento incassati nel corso dell'anno finanziario di competenza sono destinati alle finalità istituzionali dell'Ente previste dall'art. 2.2 dello Statuto.

Art. 4 – Esenzioni ed abbonamenti gratuiti

Sono esentati dal pagamento della sosta i seguenti mezzi:

- Veicoli di soccorso in servizio;
- Veicoli di corpi di polizia e delle Forze dell'Ordine in servizio;
- Veicoli delle Forze Armate;
- Veicoli al servizio di persone disabili quando espongono il relativo contrassegno in corso di validità di cui all'art. 381, commi 2 e 3, DPR 16.12.1992, n. 495 e art. 12, comma 3, DPR 503/96; nonché posti auto "rosa" a favore di donne in stato di gravidanza. Fermo restando, che i veicoli a servizio delle persone diversamente abili con apposito contrassegno, secondo l'articolo 1 comma 1 lettera f) del DL 121/2021 (convertito nella Legge L. n. 156/2021) potranno parcheggiare gratuitamente negli spazi a pagamento nel caso in cui risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;
- Veicoli autorizzati dall'Ente per specifiche esigenze operative e/o ragioni di interesse collettivo.

L'abbonamento gratuito possa essere rilasciato esclusivamente:

- a) ai soggetti locatari aventi regolare contratto di locazione, anche temporaneo, con l'Ente in immobili sito all'interno del Parco San Laise; All'uopo ogni soggetto potrà richiedere la esenzione per una unica autovettura previa indicazione del modello di veicolo, numero di targa e soggetto cui è destinato il diritto al parcheggio esente da tariffa;
- b) agli Organi di Governo e di Controllo della Fondazione;
- c) ai dipendenti della Fondazione;
- d) ai consulenti con contratto dell'Ente su espressa autorizzazione del Direttore Generale;
- e) agli organizzatori di eventi di carattere sociale patrocinati dalla Fondazione Campania Welfare ASP (il permesso di esenzione in questo caso dovrà essere rilasciato nei modi e termini ritenuti dall'Ente e non potrà, in ogni caso, eccedere la durata dell'evento, compresa la sua preparazione nei limiti del tempo strettamente necessario. Il permesso è limitato ad un massimo di due veicoli previa indicazione del modello, numero di targa ed indicazione del soggetto cui è destinato il diritto al parcheggio esente da tariffa)
- f) in occasioni di eventi con finalità sociali o istituzionali della Fondazione Campania Welfare ASP al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini. Pertanto sarà possibile (anche su istanza degli organizzatori), prevedere l'esenzione generalizzata per tutta la durata dell'evento su autorizzazione del Direttore Generale.

Art. 5 – Richieste

Ai fini del rilascio dell'abbonamento il richiedente deve presentare, alla Direzione Generale dell'Ente od al Gestore del servizio, il modulo di istanza che dovrà essere messo a disposizione degli utenti interessati opportunamente compilato e sottoscritto. L'abbonamento dovrà riportare il numero di targa del veicolo e consente la possibilità di inserire un solo autoveicolo. Il numero di targa potrà essere modificato previa comunicazione nel periodo di validità dell'abbonamento. L'Ente o il Gestore del servizio dovranno prevedere diverse tipologie di abbonamento distinti in annuale o mensile.

Ai fini della verifica della titolarità/disponibilità del veicolo, il richiedente dovrà presentare, unitamente al modulo di istanza messo a disposizione dall'Ente o dal Gestore del servizio, debitamente compilato e sottoscritto, una fotocopia fronte e retro di un documento di identità personale in corso di validità ed eventuale ulteriore documentazione integrativa.

Il richiedente ha l'obbligo di restituire all'Ente o al Gestore del servizio l'abbonamento entro dieci giorni dal venir meno anche soltanto di uno dei requisiti esistenti in sede di rilascio; in tal caso nessun rimborso è dovuto per tale/i fattispecie. In caso di smarrimento dell'abbonamento, il sottoscrittore può richiederne, previa presentazione di denuncia alle Autorità Giudiziarie, un duplicato presso gli sportelli dell'Ente o del Gestore del servizio sostenendo il costo di € 5,00. Nel caso di ritrovamento dell'abbonamento originario lo stesso è da considerarsi privo di qualunque efficacia e il sottoscrittore si obbliga alla restituzione del medesimo presso gli sportelli del Gestore del servizio, consapevole delle possibilità di incorrere in sanzioni penali e/o amministrative in caso di indebito e/o illegittimo utilizzo del medesimo.

I titolari di abbonamento annuale possono chiedere la sostituzione del titolo valido con uno riferito ad un altro veicolo presentando la necessaria documentazione relativa al veicolo subentrante. Il rilascio del titolo sostitutivo non potrà avvenire contestualmente alla richiesta (come avviene per i rinnovi), ma avverrà il primo giorno lavorativo successivo alla data della richiesta. Il costo per la sostituzione è stabilito in € 5,00.

I veicoli che eccedono in misura rilevante la misura di uno stallo di parcheggio o

erroneamente sostano occupando più stalli, sono soggetti al pagamento della tariffa in proporzione al numero degli stalli occupati nella zona di sosta interessata.

Art. 6 – Esonero per persone speciali

Si precisa che per le persone speciali l'ubicazione dello stallone dovrà essere individuata al fine di non essere ostacolo ed impedimento nella discesa del veicolo da parte delle persone speciali.

Le persone con tesserino e i loro accompagnatori hanno la possibilità di parcheggiare in zone riservate prive di barriere architettoniche e delimitate da strisce apposite (che indicano i luoghi di sosta esenti per persone speciali).

Il possessore del contrassegno per persone speciali ha inoltre il diritto di richiedere gratuitamente un contrassegno speciale per la specifica autovettura di cui è titolare o badge per poter sostare presso stalli personalizzati con apertura automatizzata delle sbarre.

La domanda per l'ottenimento del contrassegno speciale o badge del parcheggio per persone speciali, personalizzato, potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano abilitati alla guida con patente speciale o accompagnino persone speciali;
- b) dispongano di un autoveicolo a loro idoneo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1. Copia della patente di guida;
- 2. Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
- 3. Copia del contrassegno per persone speciali.

Art. 7 – Norme di comportamento

All'interno delle aree di sosta l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada, dalla normativa applicabile in materia, nonché le indicazioni di cui alla segnaletica stradale appositamente installata.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo il titolo di sosta o titolo autorizzativo comprovante il pagamento della sosta o il titolo volto a segnalare l'autorizzazione alla sosta.

È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nelle aree di sosta adottando gli accorgimenti idonei a evitare incidenti e a impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.

È vietato stazionare con il motore acceso, effettuare travasi di carburante, usare le luci abbaglianti, sostare lungo le corsie di scorrimento, effettuare o fare effettuare la pulizia del veicolo, scaricare a terra materiali e liquidi che possono insudiciare e/o danneggiare la pavimentazione, eseguire manovre pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose.

È fatto divieto di tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili, esplosive.

Art. 8 – Sanzioni

La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata dei titoli di sosta e/o dei titoli autorizzativi di sosta saranno oggetto di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

L'espletamento della attività di controllo e vigilanza sulle aree di sosta a pagamento spetta al responsabile di servizio dell'Ente nominato con apposito provvedimento amministrativo o al gestore del servizio.

Art. 9 – Responsabilità

L'Ente Fondazione Campania Welfare ASP non è impegnato a custodire i veicoli. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi non custoditi, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha provocato.

L'Ente Fondazione Campania Welfare ASP non è responsabile del furto dei veicoli in sosta nei parcheggi non custoditi, nonché dell'asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, il furto del veicolo o di sue singole parti di ricambio, la sottrazione di accessori comunque verificatisi all'interno delle aree di parcheggio dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione alla Polizia Locale e all'Autorità competente prima dello spostamento del veicolo in sosta

Art. 10 – Accettazione

L'utilizzo del parcheggio non custodito comporta l'accettazione integrale di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti nei parcheggi non custoditi valgono tutte le norme e le condizioni in questa sede stabilite, senza eccezione alcuna, sia con riguardo ai relativi proprietari che ai conducenti e/o utilizzatori/trasgressori.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

Spetta al Responsabile del servizio preposto ed al Direttore Generale, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti necessari per l'individuazione delle modalità di gestione dei parcheggi non custoditi e per l'attuazione di quanto astrattamente previsto nel presente Regolamento.